

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(gennaio-marzo 2026)*

***1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

***1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

### ***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***

#### ***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

#### ***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

### ***4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane***

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)</b>
	Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (CE) n. 595/2004 – Consegna a un acquirente non riconosciuto – Articolo 24,	<b>L'art. 24.1 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve</b>

<p><u>C-294/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>26-mar-26</p>	<p>paragrafo 1 – Nozione di “sanzione” – Prelievo supplementare a carico del produttore – Prelievo calcolato sulla totalità del prodotto consegnato – Proporzionalità – Diritti della difesa e diritto a un ricorso effettivo</p>	<p><b>essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che stabilisce, in caso di consegna di latte ad un acquirente non riconosciuto, che la totalità del latte consegnato sia assoggettata a un prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo il rispetto del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale misura. Le modalità di adozione di una tale misura sanzionatoria nonché le modalità che consentono al produttore di impugnarla in giudizio devono tuttavia soddisfare i requisiti derivanti, in particolare, dai diritti della difesa e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.</b></p>
<p><b>AMBIENTE</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-364/24</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p><u>C-393/24</u> <u>ITALIA</u></p>	<p>Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) – Misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM nell’ambiente – Direttiva 2001/18/CE – Articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3 – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 – Divieto di coltivazione del mais OGM MON 810 in Italia – Validità – Libera circolazione delle merci –</p>	<p><b>1) Dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, dell’11 marzo 2015, o la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-00810-6).</b></p> <p><b>2) L’articolo 26 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412, deve essere interpretato nel senso che: le decisioni adottate sulla base di tali disposizioni,</b></p>

<p><b><u>TRIBUNALE DI UDINE</u></b></p> <p>5-feb-26</p>	<p>Articoli 34 TFUE e 114 TFUE – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà d’impresa – Articoli 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea</p>	<p><b>che non sono subordinate ad alcuna giustificazione particolare, non devono essere necessariamente riconducibili in uno dei motivi di cui all’articolo 26 <i>ter</i>, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a g), della direttiva 2001/18, come modificata dalla direttiva 2015/412.</b></p> <p><b>3) La decisione di esecuzione 2016/321 deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una disciplina nazionale sanzionatoria del divieto in essa contenuto.</b></p>
<p><b>AIUTI DI STATO</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><b><u>C-615/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b></p> <p>15-gen-26</p>	<p>Aiuti di Stato – Settore agricolo – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Aiuto de minimis – Controllo – Stato membro che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis senza esigere una dichiarazione specifica dall’impresa richiedente relativa all’importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali – Produzione di un’autocertificazione relativa a tali aiuti</p>	<p><b>1) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «<i>de minimis</i>» nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato <i>de minimis</i> all’agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell’impresa richiedente l’aiuto relativa all’importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l’esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti.</b></p> <p><b>2) L’articolo 3 e l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che: la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione</b></p>

		completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma che una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto.
<b>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><u><b>C-10/25</b></u> <u><b>ITALIA</b></u></p> <p style="text-align: center;"><u><b>TAR LAZIO</b></u></p> <p style="text-align: center;">5-mar-26</p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 8 – Obiettivi generali – Proporzionalità – Criterio di valutazione dei contributi connesso alla percezione di un importo predeterminato di gettito annuale con un obiettivo di finanza pubblica</p>	<p>L'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d'uso di tali frequenze.</p>

**CONCORRENZA**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)</b>
<p><b><u>C-588/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b>  15-gen-26</p>	<p>Articolo 101 TFUE – Divieto di intese – Procedure d’infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza condotte dalle autorità nazionali garanti della concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Termine di chiusura della fase istruttoria della procedura d’infrazione – Normativa nazionale che consente all’autorità nazionale garante della concorrenza di differire unilateralmente tale termine a causa di circostanze che comportano un ampliamento dell’oggetto di tale procedura o del numero delle imprese interessate – Principio generale del diritto ad un buon andamento dell’amministrazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Diritti</p>	<p><b>L’articolo 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell’amministrazione, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un’autorità nazionale garante della concorrenza, non prevede espressamente che il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento in parola, fissato da tale autorità nella comunicazione degli addebiti, abbia natura perentoria, cosicché detta autorità può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell’oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa.</b></p>

	della difesa delle imprese – Principio di effettività	
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della CGUE (Decima Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-437/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>TAR LAZIO</u></b></p> <p style="text-align: center;">12-gen-26</p>	<p>Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Ambito di applicazione ratione temporis – Concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – Articolo 43 – Modifica apportata a una concessione in corso di esecuzione – Articolo 5 – Obbligo degli Stati membri di conferire all'autorità aggiudicatrice il potere di avviare, su istanza di un concessionario, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevisti e imprevedibili incidano in modo</p>	<p><b>1) La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile a concessioni, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera b), di tale direttiva, che sono state aggiudicate prima delle date di entrata in vigore e di scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, ma sono state prorogate da una disposizione legislativa entrata in vigore dopo tali date. In tale situazione, gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili.</b></p> <p><b>2) Gli artt. 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che: un'amministrazione aggiudicatrice non deve necessariamente disporre del potere discrezionale di avviare, su istanza degli interessati, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, nei casi in cui si verificano eventi non imputabili alle parti, imprevisti ed imprevedibili, che incidono in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione in condizioni normali, finché perdurino tali eventi e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio di detta concessione.</b></p>

	significativo sul rischio operativo – Insussistenza	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><b><u>C-810/24</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b>  5-feb-26</p>	<p>Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell’operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell’offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione</p>	<p><b>L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della CGUE (Settima Sezione)</b>
<p><b><u>C-316/25</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b>  <b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 12, paragrafo 4 -</p>	<p><b>L’art. 12.4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione dell’archivio regionale della tassa automobilistica a un ente pubblico non</b></p>

3-feb-26	Affidamento di un appalto a un ente pubblico non economico senza gara - Eccezione relativa ai contratti che rientrano nella cooperazione tra enti pubblici - Contratto che affida a un ente pubblico non economico la gestione dei registri relativi alla tassa automobilistica	<b>economico che ha il compito di gestire l'archivio nazionale pubblico automobilistico, qualora tale appalto abbia per oggetto esclusivamente l'acquisizione di una prestazione dietro versamento di un corrispettivo.</b>
<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<u><b>C-423/23</b></u> <u><b>ITALIA</b></u>  <u><b>TAR LOMBARDIA</b></u>  22-gen-26	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Direttiva (UE) 2018/2001 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Articoli 6 e 7 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti da produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia –	<b>1) L'art. 5.4 della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché l'art. 6.1 e l'art. 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dell'art. 7.5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il</b>

	<p>Articolo 8 – Misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato – Presupposti – Normativa nazionale che non garantisce ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi eccedenti il tetto – Salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili – Mancanza di un tetto per i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile – Assenza di regolamentazione differenziata in funzione delle diverse fonti di energia</p>	<p><b>10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto.</b></p> <p><b>2) L’art. 5.4 della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché l’art. 6.1 e l’art. 8.2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l’energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell’inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale art. 8.2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti.</b></p> <p><b>3) Il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e l’art. 7.1, lettere da h) a j), l’art. 8.1, lettere a) e d), nonché l’art. 8.2 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di</b></p>
--	--	--

		energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche.
<b>FISCALITA' E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)</b>
<p><b><u>C-527/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI GIUSTIZIA</u></b> <b><u>TRIBUNARIA DI PRIMO GRADO DI PESCARA</u></b></p> <p>12-mar-26</p>	<p>Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rimborso dell'IVA – Direttiva 2008/9/CE – Articoli 2, 15 e 23 – Principi di neutralità dell'IVA, di effettività e di proporzionalità – Soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell'IVA – Richiesta di rimborso dell'IVA – Malfunzionamento tecnico nella trasmissione elettronica della richiesta – Inerzia dell'amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso investita della richiesta – Decisione giurisdizionale definitiva – Autorità di giudicato</p>	<p><b>L'art. 170 e l'art. 171.1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, letti in combinato disposto con l'art. 15.1, seconda frase, con l'art. 20.1 e con l'art. 23.2 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che definisce le modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello SM del rimborso, ma in un altro SM, nonché con i principi di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di proporzionalità e di buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva, secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno SM diverso da quello di rimborso dell'IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell'IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria dello SM di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell'IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.</b></p>

**LAVORO E POLITICA SOCIALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)</b>
<p><b><u>C-633/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b></p> <p>22-gen-26</p>	<p>Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Parità di trattamento – Totalizzazione dei periodi – Articolo 58 – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone – Prestazioni di invalidità – Integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo legale dell'assegno di invalidità – Condizioni relative al periodo di contribuzione più rigorose per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione</p>	<p><b>L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno SM in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni.</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-654/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p>	<p>Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non</p>	<p><b>La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo</b></p>

<p><b><u>TRIBUNALE DI RAVENNA</u></b> 29-gen-26</p>	<p>discriminazione – Indennità sotto forma di carta elettronica concessa per sostenere la formazione continua dei docenti e migliorarne le competenze professionali – Concessione riservata ai docenti assunti a tempo indeterminato – Discriminazione nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato – Giurisprudenza nazionale che esclude la concessione a posteriori del vantaggio di cui trattasi ai docenti interessati qualora questi ultimi non facciano più parte del sistema scolastico – Sostituzione, a determinate condizioni, di un diritto al risarcimento del danno subito</p>	<p><b>determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un’azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell’applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l’acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall’altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l’insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l’esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività.</b></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p><b><u>C-668/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TRIBUNALE DI MILANO</u></b></p>	<p>Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche – Lavoratrice</p>	<p><b>La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto</b></p>

29-gen-26	assunta sulla base di una successione di contratti a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che non consente la conversione del contratto di lavoro ma prevede in particolare il risarcimento del danno subito	<b>comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede, quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l’ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall’altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)</b>
<b><u>C-151/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>	Direttiva 2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico –	<b>L’art. 12.1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico</b>

<p style="text-align: center;"><b><u>CORTE COSTITUZIONALE</u></b></p> <p style="text-align: center;">5-mar-26</p>	<p>Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadino di un paese terzo – Permesso di soggiorno per motivi familiari – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Nozione di “settori di sicurezza sociale” – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Assegno sociale per gli anziani in situazione di indigenza – Condizioni per la concessione – Esclusione dei cittadini di paesi terzi che non siano titolari di un permesso di soggiorno dell’Unione per soggiornanti di lungo periodo</p>	<p><b>che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno SM e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno SM, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica a una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e, pertanto, esso non osta a una normativa nazionale la quale subordina la concessione, ai cittadini di paesi terzi di cui all’art. 3.1, lettere b) e c), di tale direttiva, di una siffatta prestazione sotto forma di assegno sociale destinato alle persone di età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019, superiore a 67 anni) che versino in una situazione economica disagiata e che dispongano di una capacità lavorativa limitata a causa della loro età, alla condizione del possesso di un permesso di soggiorno dell’Unione per soggiornanti di lungo periodo.</b></p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p style="text-align: center;"><b><u>C-597/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></b></p>	<p>Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2 – Diritto di una</p>	<p><b>1) L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le</b></p>

12-mar-26	docente disabile a essere trasferita verso una determinata area territoriale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Precedenza alla mobilità all'interno della stessa zona territoriale rispetto alla mobilità tra zone territoriali diverse	<b>operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione.</b> 2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che: un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza del Presidente della Corte</b>
<u>C-701/24</u> <u>ITALIA</u>  <u>C-904/24</u> <u>ITALIA</u>  <u>C-905/24</u> <u>ITALIA</u>	Libera circolazione delle persone – Art. 13 della Direttiva 2005/36/CE – Istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest'ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere	<b>A seguito della comunicazione con la quale il giudice del rinvio ha informato la Corte che non intendeva mantenere le proprie domande di pronuncia pregiudiziale, a seguito della sentenza pronunciata il 20 novembre 2025, Artollisi e Lescolanno (cause riunite C-340/24 e C-442/24, EU:C:2025:910), le cause C-701/24, C-904/24, C-905/24, C-140/25 e C-141/25 sono state cancellate dal ruolo della Corte.</b>

<p><u>C-140/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>C-141/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>6-feb-26</p>	<p>in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l'interessato – Deroga</p>	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ordinanza della Corte (Ottava Sezione)</b>
<p><u>C-589/25</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</u></p> <p>23-mar-26</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d'azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse al rilascio di un'autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale –</p>	<p><b>Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un'autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all'esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all'operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio dell'organizzazione e della raccolta di scommesse.</b></p>

	Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d'azzardo	
<b>POLITICA ESTERA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-313/24</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CONSIGLIO DI</u></b> <b><u>STATO</u></b></p> <p>12-feb-26</p>	<p>Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c) – Divieto di aggiudicare e di proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione a o con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono "per conto o sotto la direzione" di un'"entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo" – Aggiudicazione di un contratto di appalto pubblico da parte delle autorità di uno Stato membro a</p>	<p><b>L'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell'8 aprile 2022, deve essere interpretato nel senso che:</b></p> <p><b>il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento, come modificato, non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di</b></p>

	una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta	<b>appalto pubblico a una società non stabilita in Russia ma gestita da un amministratore di cittadinanza russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.</b>
--	---	---

## SALUTE

Causa	Oggetto	Ordinanza della CGUE (Settima Sezione)
<p><b><u>C-181/25</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</u></b></p> <p>25-mar-26</p>	<p>Sanità nella Regione Siciliana – Settore delle prestazioni specialistiche sanitarie da privato cd. accreditato e convenzionato – Meccanismi di ripartizione dei budget sanitari – Criterio della cd. spesa storica per i vecchi operatori – Budget di ingresso fisso per i nuovi operatori – Lesione della concorrenza</p>	<p><b>La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, è manifestamente irricevibile.</b></p>

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-129/24</u></b> <b><u>IRLANDA</u></b></p> <p>15-gen-26</p>	<p>Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all'informazione ambientale – Nozioni di “richiedente” e di “richiesta” – Richiedenti anonimi o che utilizzano pseudonimi – Diritto di accesso all'informazione ambientale – Modalità pratiche – Obbligo, per i richiedenti, di comunicare il loro nome reale e un indirizzo fisico attuale – Invalidità della richiesta</p>	<p><b>La nozione di «richiedente», ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, letto alla luce della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretata nel senso che: essa non richiede l'identificazione di una persona fisica o giuridica mediante il suo nome reale e/o un indirizzo fisico attuale, ma non osta a una normativa nazionale che impone una tale identificazione del richiedente, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.</b></p>
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)</b>
<p><b><u>C-692/23</u></b></p>	<p>Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Art. 12.3 – Appalto direttamente aggiudicato a una persona giuridica</p>	<p><b>L'art. 12.3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, in combinato disposto con l'art. 12.5, primo comma, della direttiva 2014/24, deve essere interpretato</b></p>

<p><b><u>PAESI BASSI</u></b> 15-gen-26</p>	<p>controllata congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici – Presupposti – Soglia delle attività effettuate dalla persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici – Art. 12.5 – Presa in considerazione del fatturato delle società figlie del gruppo di cui la persona giuridica controllata è la società madre – Legislazione contabile dell’Unione – Direttiva 2013/34/UE – Redazione del bilancio consolidato</p>	<p><b>nel senso che: la condizione secondo cui più dell’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici che la controllano, quando tale condizione è determinata secondo il criterio del fatturato e tale persona giuridica controllata è la società madre di un gruppo, richiede di prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità facenti parte di tale gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato che detta persona giuridica è tenuta a stabilire conformemente agli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.</b></p>
<p><b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b></p>		
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>	<p><b>Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)</b></p>
<p><b><u>C-767/23</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b> 25-mar-26</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Obbligo di motivare l’applicazione concreta di tali eccezioni – Normativa nazionale</p>	<p><b>L’art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti</b></p>

	<p>che conferisce al giudice nazionale di ultima istanza la facoltà di respingere i ricorsi con una motivazione sommaria – Presupposti necessari per motivare il rifiuto di procedere al rinvio pregiudiziale</p>	<p><b>della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).</b></p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)</b>
<p><b><u>C-458/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>5-mar-26</p>	<p>Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili</p>	<p><b>1) L’art. 3.2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli SM da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo SM che procede alla determinazione dello SM competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo SM competente, qualora lo SM inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo SM, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a</b></p>

		<p>norma dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</p> <p>2) L'art. 29.2 del regolamento n.604/2013 deve essere interpretato nel senso che: qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all'art. 29.1 di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita <i>ipso iure</i> allo SM richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo SM inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.</p> <p>3) L'art. 33.1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo SM competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.</p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
<p><b><u>C-150/24</u></b> <b><u>FINLANDIA</u></b></p> <p>5-mar-26</p>	<p>Politica di immigrazione – Norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Trattenimento ai fini dell'allontanamento – Articolo 15, paragrafi 5 e 6 –</p>	<p>1) L'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli SM al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: al fine di verificare se il periodo massimo di trattenimento previsto da uno SM ai sensi di una di tali disposizioni sia raggiunto, occorre sommare l'insieme dei periodi di trattenimento trascorsi in tale SM da un cittadino</p>

	<p>Calcolo del periodo di trattenimento già effettuato – Somma dell’insieme dei periodi di trattenimento precedenti – Condizioni – Esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio – Articolo 15, paragrafo 3, seconda frase – Trattenimento prolungato oltre il periodo iniziale fissato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5 – Controllo da parte di un’autorità giudiziaria – Normativa nazionale che subordina l’esecuzione di tale controllo alla domanda della persona trattenuta – Momento in cui un siffatto controllo deve essere effettuato – Conseguenza dell’assenza di controllo in tempo utile</p>	<p><b>di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’art. 15 di tale direttiva, in vista dell’esecuzione di un’unica e medesima decisione di rimpatrio.</b></p> <p><b>2) L’art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno SM che subordina l’esecuzione del controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del superamento del periodo massimo di trattenimento iniziale di sei mesi previsto da tale SM ai sensi di detto art. 15.5 alla domanda della persona trattenuta.</b></p> <p><b>3) L’art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, della decisione dell’autorità amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale art. 15.5 non deve essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto ma, in ogni caso, deve essere effettuato, al pari del riesame giudiziario previsto a detto art. 15.2, terzo comma, entro il più breve tempo possibile dall’adozione di tale decisione.</b></p> <p><b>4) L’art. 15.3, seconda frase, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che: l’assenza di controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, in tempo utile, della decisione amministrativa di prolungare il trattenimento oltre il periodo massimo iniziale di sei mesi previsto ai sensi di tale art. 15.5 non implica automaticamente l’obbligo di porre immediatamente fine al trattenimento qualora, nel momento in cui tale controllo giurisdizionale è effettuato, l’insieme dei requisiti sostanziali che giustificano il trattenimento sia soddisfatto e il periodo massimo di trattenimento previsto ai sensi di detto art. 15.6 non sia</b></p>
--	---	--

Causa	Oggetto	raggiunto. Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><b><u>C-458/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>5-mar-26</p>	<p>Politica d'asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili</p>	<p><b>1) L'art. 3.2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello SM competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli SM da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo SM che procede alla determinazione dello SM competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo SM competente, qualora lo SM inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest'ultimo SM, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.</b></p> <p><b>2) L'art. 29.2 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che: qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all'art. 29.1 di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita <i>ipso iure</i> allo SM richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo SM inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.</b></p>

		3) L'art. 33.1 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo SM competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><b><u>C-819/25 PPU</u></b>  <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>26-mar-26</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Ricongiungimento familiare – Autorizzazione di ingresso e di soggiorno – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 5 – Articolo 13, paragrafo 1 – Protezione consolare dei cittadini dell'Unione – Articolo 20, paragrafo 2, lettera c) – Articolo 23 TFUE – Articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva (UE) 2015/637 – Obbligo per uno Stato membro di includere i beneficiari del ricongiungimento familiare in un'operazione di evacuazione dalla Striscia di Gaza organizzata da tale Stato membro, oppure di informare le</p>	<p>L'articolo 13.1 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto in combinato con gli artt. 2, 4, 7 e 24 della Carta dei Diritti fondamentali UE, deve essere interpretato nel senso che: nel caso in cui a un cittadino di un Paese terzo sia rilasciato un visto per ricongiungimento familiare, previa verifica dell'identità e dell'autenticità dei documenti allegati alla domanda presentata da remoto – procedura che comporta la presenza fisica presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello SM – lo SM non è tenuto ad organizzare e assicurare il trasferimento dell'interessato, né a prendere contatto con Paesi terzi per agevolarne lo spostamento, qualora risulti impossibili per l'interessato recarsi presso la suddetta sede.</p>

	autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tali beneficiari di recarsi nell'Unione, qualora questi ultimi intendano soggiornarvi e dispongano, a tal fine, dei visti necessari	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<b><u>C-239/24</u></b> <b><u>BELGIO</u></b>  26-mar-26	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Competenza legislativa dell'Unione – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “vittima” – Competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro – Inapplicabilità di tale direttiva	<b>La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che:</b> <b>essa non è applicabile nell'ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest'ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.</b>
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)</b>
	Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato	<b>1) L'articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di</b>

<p><u>C-18/24</u> <u>REP. CECA</u></p> <p>22-gen-26</p>	<p>unico delle assicurazioni – Direttiva 2009/138/CE – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 155 – Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante – Cooperazione con le autorità dello Stato membro di origine. – Inosservanza, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni di legge applicabili nello Stato membro ospitante – Disposizioni in questione – Regolamento (UE) n. 1286/2014 – Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – Direttiva (UE) 2016/97 – Distribuzione assicurativa – Poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sanzionare l’impresa di cui trattasi – Portata</p>	<p><b>accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che: la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.</b></p> <p><b>2) L’articolo 155 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che: le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per</b></p>
---	--	---

		oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro.
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><u><b>C-822/24</b></u> <u><b>GERMANIA</b></u></p> <p style="text-align: center;">15-gen-26</p>	<p>Diritto d'autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso per copia privata – Normativa nazionale che prevede il pagamento di un siffatto compenso da parte dei produttori, degli importatori e dei distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione e destinati ad acquirenti finali professionali – Obbligo corredato di una presunzione semplice di utilizzo di siffatti supporti a fini di copia privata – Ammissibilità</p>	<p><b>L'art. 5.2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una norma nazionale in base alla quale i produttori, gli importatori e i distributori di supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione sono tenuti a versare l'equo compenso previsto dalla citata disposizione in caso di vendita di tali supporti ad acquirenti finali professionali, salvo il caso in cui detti produttori, importatori o distributori apportino la prova che i supporti stessi non saranno utilizzati da persone fisiche per realizzare riproduzioni per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, o lo saranno solo in proporzioni considerate tali da arrecare unicamente un pregiudizio minimo ai titolari dei diritti.</b></p>

## TRASPORTI

Causa	Oggetto	Ordinanza del Presidente della Corte
<p><u>C-182/25</u> <u>C-251/25</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>13-gen-26</p>	<p>Dieselgate - Veicoli diesel - Installazione impianti di manipolazione vietato - Criteri per la qualificazione di un impianto di manipolazione - Interpretazione artt. 3 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo -</p>	<p><b>A seguito della comunicazione con la quale il giudice del rinvio ha informato la Corte di voler ritirare le proprie domande di pronuncia pregiudiziale, le cause C-175/25, C-182/25, C-251/25 e C-252/25 sono state cancellate dal ruolo della Corte.</b></p>
<p><u>C-175/25</u> <u>C-252/25</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>17-feb-26</p>		

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

<b>AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)</b>
<p><u>C-58/25</u> <u>BELGIO</u></p> <p>26-mar-26</p>	<p>Aiuti di Stato – Nozione di “regime di aiuti” – Ulteriori misure di attuazione – Normativa nazionale che prevede l’adozione di regimi di aiuti diretti a consentire l’acquisto di beni immobili – Attuazione di tale normativa mediante regolamenti comunali</p>	<p><b>L’art. 107.1 e l’art. 108.3 TFUE, in combinato disposto con l’art. 1, lettere da c) a e), e con l’art. 2.1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale che autorizza comuni nei quali i prezzi immobiliari sono particolarmente alti a istituire un dispositivo che prevede il versamento, ai venditori di determinati terreni o di determinate abitazioni, di una frazione del prezzo di acquisto dei terreni in discussione, per conto di un acquirente che soddisfi condizioni relative alla sua situazione sociale e al suo legame con il comune di cui trattasi, non deve essere considerata come istitutiva di un regime di aiuti di Stato che deve essere notificato alla Commissione europea, qualora tale normativa, da un lato, lasci a ciascun comune la scelta se istituire o meno un siffatto dispositivo e, dall’altro, gli conferisca un margine di discrezionalità nella determinazione delle condizioni di ammissibilità dei progetti nonché della frazione del prezzo dei terreni interessati posta a carico di tale</b></p>

		dispositivo.
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-812/24</u></b> <b><u>PORTOGALLO</u></b></p> <p style="text-align: center;">22-gen-26</p>	<p>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione degli appalti – Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 – Nozione di “operatore economico” – Inclusione di una società figlia detenuta al 100% dalla società madre – Articolo 63 – Affidamento sulle capacità di altri soggetti delle persone associate – Articolo 59, paragrafo 1 – Libertà di prova della messa a disposizione delle capacità di altri soggetti – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 – Allegato 1 e allegato 2, parte II, punto C – Presentazione di diversi documenti di gara unici europei (DGUE) – Finalità del DGUE</p>	<p><b>1) L’art. 63.1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che: una società madre fa affidamento sulle capacità di altri soggetti quando intende utilizzare, per l’esecuzione di un appalto pubblico, le capacità di una società figlia di cui essa detiene la totalità del capitale.</b></p> <p><b>2) L’art. 56.3 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che: una società madre, che intenda fare affidamento sulle capacità di una società figlia di cui detiene la totalità del capitale e di cui uno degli amministratori è anche amministratore della società madre, non può essere esclusa da una gara d’appalto per il solo motivo che non ha allegato alla sua offerta il documento di gara unico europeo (DGUE) di tale società figlia, omissione che può essere oggetto di regolarizzazione purché nessuna disposizione del diritto nazionale vi osti e tale regolarizzazione sia attuata nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.</b></p>
<b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b>		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p><u>C-56/25</u> <u>BULGARIA</u>  12-feb-26</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Asserita non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio a una Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza</p>	<p><b>L’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.</b></p>
<p><b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)

<p><b><u>C-43/24</u></b> <b><u>BULGARIA</u></b></p> <p>12-mar-26</p>	<p>Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Ostacoli – Domanda di modifica dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obbligo in capo al giudice di uno Stato membro di conformarsi alla giurisprudenza della corte costituzionale di tale Stato – Interpretazione conforme</p>	<p><b>1) L'articolo 21 TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno SM che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale SM, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro SM.</b></p> <p><b>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno SM sia vincolato dall'interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale SM, che può costituire un ostacolo giuridico all'iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte.</b></p>
<p><b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><b><u>C-258/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p>	<p>Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Attività professionali di</p>	<p><b>L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell'art. 10.1 e dell'art. 21.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere</b></p>

<p>17-mar-26</p>	<p>chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Associazione che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte – Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa – Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Licenziamento di una lavoratrice perché ha abbandonato la Chiesa cattolica</p>	<p><b>interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un’organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e</li> <li>– tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa,</li> </ul> <p><b>qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione.</b></p>
------------------	---	--

**PROPRIETA’ INTELLETTUALE**

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><b><u>C-649/23</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b></p> <p>19-mar-26</p>	<p>Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “opera” –</p>	<p><b>L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che: l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui obiettivo è ripristinare il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, può essere considerata un’opera</b></p>

	Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Direttiva 2006/116/CE – Articolo 5 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Articolo 2 – Edizione critica di un'opera preesistente avente lo scopo di ricostruire un manoscritto in latino – Creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo – Oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività	<b>protetta dal diritto d'autore, ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia una creazione intellettuale che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, e che possa essere identificata con sufficiente precisione e obiettività.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)</b>
<u><b>C-412/24</b></u> <u><b>FRANCIA</b></u>  26-mar-26	Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di un marchio – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articoli di pelletteria di lusso – Marchio che include un numero percepito dal pubblico di riferimento come indicativo dell'anno di fondazione d'impresa – Evocazione, trattandosi di un anno risalente nel tempo, di un	<b>L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che: qualora un marchio includa un numero che può essere percepito dal pubblico di riferimento come indicante l'anno di fondazione dell'azienda ed evochi, per il fatto che tale anno è risalente nel tempo, un savoir-faire di lunga data che conferisce una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio ai prodotti per i quali il marchio è registrato, quando invece un savoir-faire di tale estensione temporale non esiste, se ne può dedurre che tale marchio può ingannare il pubblico, ai sensi di tale disposizione.</b>

	savoir-faire di lunga data che conferisce al prodotto di cui trattasi una garanzia di qualità e un'immagine di prestigio – Indicazione ingannevole sulle caratteristiche del prodotto	
<b>TRASPORTI AEREI</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>T-134/25</u> <u>POLONIA</u>  21-gen-26	Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione del volo – Esenzione – Circostanze eccezionali – Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 – Decisione di gestione del traffico aereo – Assegnazione di bande orarie di partenza ritardate a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli – Invocabilità per un volo successivo a quello interessato dal verificarsi di una circostanza eccezionale	<b>1) L'art. 5.3 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: una decisione di gestione del traffico aereo può costituire una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla durata del ritardo che essa comporta e dalla ragione che la motiva, qualora sia stabilito che tale decisione sfuggiva all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, in particolare qualora si possa escludere che detto vettore abbia contribuito all'adozione di tale decisione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b> <b>2) L'art. 5.3 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: se è peraltro stabilito che tale decisione sfuggiva al suo effettivo controllo, un vettore aereo può far valere, in quanto «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, una decisione di gestione del traffico aereo che ha inciso su un volo precedente</b>

		operato da esso stesso con il medesimo aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo che ha successivamente operato, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte di detto vettore.
--	--	--

### TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)
<p style="text-align: center;"><b><u>C-526/24</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>19-mar-26</p>	<p>Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 12, paragrafo 5 – Articolo 15, paragrafo 1 – Diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano – Diritto del titolare del trattamento di rifiutare di soddisfare la richiesta di accesso – Carattere eccessivo della richiesta – Abuso del diritto – Prima richiesta di accesso – Diritto al risarcimento e responsabilità – Articolo 82, paragrafo 1 – Azione fondata sulla violazione del diritto di accesso – Danno immateriale – Perdita del</p>	<p><b>1) L'art. 12, punto 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto art. 12.5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni</b></p>

	controllo dei dati personali	<p><b>accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo.</b></p> <p><b>2) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'art. 15.1 di tale regolamento.</b></p> <p><b>3) L'art. 82.1 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.</b></p>
--	------------------------------	--